

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno: 2011	Numero: 10656	Sezione: IV
------------	---------------	-------------

Soggetto imputato

Datore di lavoro pubblico	Datore di lavoro privato	C.S.E.	Dirigente
<input checked="" type="checkbox"/> Responsabile dei lavori	Committente	Preposto	R.S.P.P.
Lavoratore	Altro:		

Esito

Assoluzione				
<input checked="" type="checkbox"/> Condanna:	<input checked="" type="checkbox"/> pena detentiva	pena pecuniaria	Pena sia detentiva che pecuniaria	Pena non specificata

Concorso di colpa del soggetto leso:

Risarcimento alla costituita parte civile:

Altro:

Quantum: condannava D. - F. - S. alla pena di mesi otto di reclusione, e condannava C. alla pena di anni uno di reclusione. Condannava tutti gli imputati in solido al risarcimento dei danni in favore della parte civile da liquidarsi in separato giudizio.

Gradi precedenti

1° Grado: il Tribunale di Milano, con sentenza in data 10-5-2005, dichiarava C.A., D.N., F.M., S. F.R. responsabili per il reato ex art. 113 c.p., art. 589 c.p., commi 1 e 2 per avere nelle rispettive qualità cagionato la morte di G.G., abitante in (OMISSIS), per negligenza, imprudenza, imperizia, nonchè per violazione di norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle norme sulla disciplina della circolazione stradale. Il Giudice monocratico, concesse le circostanze attenuanti generiche solo a D. - F. - S., condannava quest'ultimi alla pena di mesi otto di reclusione, e condannava C. alla pena di anni uno di reclusione. Condannava tutti gli imputati in solido al risarcimento dei danni in favore della parte civile da liquidarsi in separato giudizio.

2° Grado: la Corte di Appello di Milano, con sentenza in data 8-1-2010, confermava la responsabilità dei prevenuti e le pene irrogate.

Precedente giudizio di Cassazione: no

Corte di Appello in sede di rinvio: no

Classificazione dell'evento

<input checked="" type="checkbox"/> Infortunio	Malattia	Non riguarda un infortunio	
Tipo di evento:	<input checked="" type="checkbox"/> Danno materiale	Mancata tutela	
Tipo di infortunio:	lesioni	<input checked="" type="checkbox"/> Morte	

Fattispecie

G.G. che stava nei pressi della sua abitazione era stato investito e schiacciato da un autocarro che stava effettuando retromarcia.

Soggetto leso

Operaio	Artigiano	Impiegato	Imprenditore	<input checked="" type="checkbox"/> Altro: persona terza
Ulteriori soggetti lesi:				

Tipologia del luogo di avvenimento

<input checked="" type="checkbox"/> Cantiere	Fabbrica	Ufficio	Altro:
Pubblico	<input checked="" type="checkbox"/> Privato		

Principio di diritto

La Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato che, in presenza di una causa estintiva del reato, l'obbligo del Giudice di assolvere per motivi di merito si riscontra solo quando gli elementi rilevatori dell'insussistenza del fatto ovvero della sua non attribuibilità penale al prevenuto emergono in modo incontrovertibile, tanto che la valutazione di essi da parte del Giudice sia assimilabile più ad una constatazione che ad un accertamento. In altre parole, per pervenire al proscioglimento

nel merito dell'imputato, una volta sopraggiunta la prescrizione del reato, deve applicarsi il principio di diritto secondo cui "positivamente" deve emergere dagli atti processuali, senza necessità di ulteriore accertamento, l'estraneità dell'imputato per quanto contestatogli e ciò nel senso che si evidenzi l'assoluta assenza della prova di colpevolezza ovvero la prova positiva dell'innocenza dell'imputato, (v. così, Cass. 8-6-2004 n31463; Cass. 18-5-2007 n. 26008; Cass. S.U. 30/09/2010 n 43.055). Peraltro, la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione non comporta, come è noto, un'automatica conferma delle statuizioni civili, ma in relazione a tale aspetto giuridico il Giudice anche di legittimità deve prendere in esame i motivi di ricorso, con accertamento di essi in modo esaustivo e non limitato al riscontro della mancanza di prova dell'innocenza dell'imputato ex art. 129 c.p.p., comma 2 (v. così, Cass. 8-6-2004 n. 31464).

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della suprema Corte di Cassazione)

<input checked="" type="checkbox"/> Rigetto del ricorso	Ricorso inammissibile		
Annullamento:	<i>senza rinvio</i>	<i>con rinvio</i>	<i>con rinvio ai soli fini civili</i>

Dispositivo: annulla senza rinvio la sentenza impugnata ai fini penali nei confronti di F.M., D.N. e S.R., perchè estinto il reato per prescrizione. Rigetta i ricorsi di tali ricorrenti ai fini civili. Dichiaro inammissibile il ricorso di C.A., che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Note

In fatto, era avvenuto che la committente "X", che gestiva il condominio di (OMISSIS) di proprietà del Comune di (OMISSIS), aveva appaltato lavori di manutenzione straordinaria alla "Società Y s.r.l." per l'esecuzione di opere di ripavimentazione del cortile ed apertura di un passo carraio; a sua volta la "Società Y s.r.l." aveva subappaltato le opere alla "Società Z s.a.s.". Il giorno (OMISSIS) verso le ore 14-30, G.G. che stava nei pressi della sua abitazione era stato investito e schiacciato da un autocarro, di proprietà della "Società Z" e guidato da B. F., che proveniente dall'ingresso di (OMISSIS) stava effettuando retromarcia senza la possibilità di vedere la parte retrostante nonostante gli specchi retrovisori ed in assenza di un operaio a terra incaricato di segnalare la presenza di persone ed ostacoli. L'area dove era avvenuto l'incidente era adibita a cantiere ma contemporaneamente vi era passaggio di persone; per indicare la presenza del cantiere erano state apposti solo dei nastri bianchi e rossi.

I contenuti della presente scheda sono stati realizzati da NuovaQuasco ad uso interno e per i propri soci; come tale costituiscono materiale di lavoro.